Convenzione sulla sicurezza nucleare

Conclusa a Vienna il 17 giugno 1994 Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1996¹ Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 settembre 1996 Entrata in vigore per la Svizzera l'11 dicembre 1996 (Stato 3 febbraio 2025)

Preamholo

Le Parti contraenti.

- i) consapevoli dell'importanza per la Comunità internazionale che si provveda ad utilizzare l'energia nucleare in maniera sicura, correttamente regolamentata e razionale da un punto di vista ecologico;
- ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
- iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare incombe allo Stato nella cui giurisdizione esiste un impianto nucleare;
- iv) desiderando dare impulso ad un cultura di sicurezza nucleare vera e propria;
- v) consapevoli che gli incidenti che sopravvengono negli impianti nucleari possono avere incidenze transfrontaliere;
- vi) tenendo a mente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1980²), la Convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (1986³) e la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidente nucleare o di emergenza radiologica (1986⁴);
- vii) ribadendo l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante meccanismi bilaterali e multilaterali esistenti e l'elaborazione della presente Convenzione a titolo d'incitamento:
- viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che esistono in materia di sicurezza orientamenti definiti a livello internazionale che vengono aggiornati periodicamente e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più recenti per ottenere un elevato livello di sicurezza;

RU 1997 2380: FF 1995 IV 1224

- 1 RU **1997** 2379
- ² RS **0.732.031**
- 3 RS **0.732.321.1**
- 4 RS **0.732.321.2**

ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei detriti radioattivi, non appena il processo in corso di elaborazione delle fondamenta per la sicurezza della gestione dei detriti radioattivi sarà sfociato in un vasto accordo internazionale:

 x) in considerazione dell'utilità di proseguire i lavori tecnici sulla sicurezza di altri fasi del ciclo del combustibile nucleare e del fatto che questi lavori potrebbero, a termine, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri.

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Obiettivi, definizioni e campo d'applicazione

Art. 1 Objettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:

- conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale ed in particolare, se del caso, della cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
- ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici in modo da proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi degli irradiamenti ionizzanti emessi da questi impianti:
- iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- i) Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte contraente, ogni centrale elettronucleare civile fissa sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di manutenzione e di lavorazione di materie radioattive che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connesse all'utilizzazione della centrale elettronucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi combustibili nucleari sono stati ritirati definitivamente dal cuore del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con le procedure approvate, ed un programma di declassamento è stato approvato dall'organismo di regolamentazione.
- ii) Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la regolamentazione relativa al sito, alla progettazione, alla costruzione, all'entrata in funzione, all'utilizzazione o al declassamento degli impianti nucleari.

iii) Per «autorizzazione» si intende ogni autorizzazione rilasciata al richiedente dall'organismo di regolamentazione e che conferisce responsabilità per la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l'entrata in funzione, l'utilizzazione o il declassamento di un impianto nucleare.

Art. 3 Sfera di applicazione

La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

Capitolo 2: Obblighi

a) Disposizioni generali

Art. 4 Misure di applicazione

Ciascuna Parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolamentari ed amministrative e le altre disposizioni di cui necessita per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

Art. 5 Presentazione dei rapporti

Ciascuna Parte contraente presenta per esame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.

Art. 6 Impianti nucleari esistenti

Nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore per una Parte contraente, detta Parte adotta adeguati provvedimenti affinché sia esaminata, il prima possibile, la sicurezza degli impianti nucleari esistenti. La Parte contraente farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, qualora ciò sia previsto dalla presente Convenzione, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di rafforzare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale rafforzamento non è realizzabile, occorrerà programmare l'interruzione dell'impianto nucleare non appena ciò sia possibile all'atto pratico. Per lo scadenzario delle fasi dell'interruzione, dovranno tenersi in considerazione l'insieme del contesto energetico ed eventuali soluzioni di sostituzione nonché le possibili conseguenze sociali, ambientali ed economiche.

b) Legislazione e regolamentazione

Art. 7 Quadro legislativo e regolamentare

- 1. Ciascuna Parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.
- 2. Il quadro legislativo e regolamentare prevede:

- i) l'istituzione di norme e di regolamenti di sicurezza nazionali pertinenti:
- ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di utilizzare, senza autorizzazione, un impianto nucleare;
- iii) un sistema d'ispezione e di valutazione regolamentare degli impianti nucleari per verificare l'osservanza dei regolamenti applicabili e delle condizioni di autorizzazione:
- iv) misure destinate a far osservare i regolamenti applicabili e le condizioni di autorizzazione, compresa la loro sospensione, modifica o ritiro.

Art. 8 Organismo di regolamentazione

- 1. Ciascuna Parte contraente crea o nomina un organismo di regolamentazione incaricato di attuare le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7, munito di poteri, di competenza e di adeguate risorse finanziarie e di personale per assumere le responsabilità di cui sarà investito.
- 2. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure per garantire un'efficace ripartizione delle funzioni dell'organismo di regolamentazione e di quelle di ogni altro organo o organizzazione incaricata della promozione o dell'utilizzazione di energia nucleare.

Art. 9 Responsabilità del titolare di un'autorizzazione

Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare incomba al titolare della corrispondente autorizzazione, ed adotta misure appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione assuma le proprie responsabilità.

c) Condizioni generali di sicurezza

Art. 10 Priorità alla sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che concedano la priorità richiesta alla sicurezza nucleare.

Art. 11 Risorse finanziarie e di personale

- 1. Ciascuna Parte contraente adotta adeguate misure affinché siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della vita.
- 2. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate affinché un numero sufficiente di operatori qualificati che sono stati formati, addestrati e riciclati come opportuno, rimangano a disposizione per tutte le attività connesse con la sicurezza che vengono svolte all'interno di un impianto nucleare o che sono destinate ad esso, per tutta la durata di vita di detto impianto.

Art. 12 Fattori umani

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché le opportunità ed i limiti dell'azione umana siano presi in considerazione per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

Art. 13 Garanzia di qualità

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché siano stabiliti ed eseguiti programmi di garanzia della qualità nell'ottica di garantire che le esigenze specificate per le attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano rispettate per tutta la durata di vita di un impianto nucleare.

Art. 14 Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché si proceda a:

- valutazioni approfondite e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'entrata in funzione di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni dovranno essere concretamente comprovate e successivamente aggiornate con l'esperienza acquisita in fase di utilizzazione e con le più recenti informazioni rilevanti relative alla sicurezza, e saranno esaminate sotto la direzione dell'organo di regolamentazione;
- ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni intese a controllare che lo stato fisico e l'utilizzazione di un impianto nucleare siano rimasti conformi alla sua progettazione, alle esigenze nazionali di sicurezza applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di utilizzazione.

Art. 15 Protezione radiologica

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e del pubblico all'irradiamento ionizzante causato da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso che sia ragionevolmente possibile ottenere, e che nessun individuo venga esposto a dosi di irradiamento superiori ai limiti di dose stabiliti a livello nazionale.

Art. 16 Organizzazione per i casi d'emergenza

1. Ciascuna Parte contraente adotta misure appropriate ai fini dell'esistenza di piani d'emergenza interni ed esterni periodicamente collaudati destinati agli impianti nucleari, ed inclusivi dei provvedimenti da prendere in casi di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani vengono elaborati e collaudati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sotto di un basso livello di potenza approvato dall'organismo di regolamentazione.

2. Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché, qualora rischi di essere colpita nel caso di un'emergenza radiologica, la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare ricevano informazioni appropriate per poter predisporre piani ed interventi di emergenza.

3. Le Parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, qualora rischino di essere colpite nel caso di un'emergenza radiologica in un impianto nucleare vicino, adottano misure adeguate per l'elaborazione ed il collaudo di piani di emergenza per il loro territorio che includano le azioni da svolgere in casi di emergenza di questo tipo.

d) Sicurezza degli impianti

Art 17 Scelta del sito

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie affinché siano attuate ed applicate procedure appropriate in vista di:

- valutare tutti i fattori pertinenti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;
- ii) valutare le incidenze che un impianto nucleare progettato potrebbe avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, sulla società e l'ambiente;
- iii) rivalutare, secondo le esigenze, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e
 ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza:
- iv) consultare le Parti contraenti vicine ad un impianto nucleare progettato qualora tale impianto possa avere conseguenze per dette Parti e comunicar loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed accertare, esse stesse, l'eventuale impatto sul loro territorio dell'impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza.

Art. 18 Progettazioni e costruzioni

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché:

- al momento della progettazione e costruzione di un impianto nucleare, vengano previsti diversi metodi e livelli di protezione affidabili (difesa in profondità) contro la fuoruscita di materie radioattive, in vista di prevenire incidenti o di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora detti incidenti avvenissero;
- ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano collaudate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;
- iii) la progettazione di un impianto nucleare consenta un funzionamento affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.

Art. 19 Utilizzazione

Ciascuna Parte contraente adotta misure adeguate affinché:

 l'autorizzazione iniziale ad utilizzare un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di entrata in funzione

- comprovante che l'installazione, così come è costruita, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;
- siano definiti e riveduti, se del caso, i limiti e le condizioni di utilizzazione risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza acquisita durante l'utilizzazione, al fine di delimitare il settore entro il quale l'utilizzazione non presenta rischi;
- iii) l'utilizzazione, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano assicurate in conformità a procedure approvate;
- iv) siano istituite procedure per far fronte alle avarie di funzionamento previste ed agli incidenti;
- v) sia disponibile, per tutta la durata di vita di un impianto nucleare, il sostegno necessario in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori connessi alla sicurezza:
- vi) le avarie significative per la sicurezza siano notificate tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organo di regolamentazione;
- vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dei dati ottenuti dall'esperienza acquisita in fase di utilizzazione, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e ci si avvalga dei meccanismi esistenti per mettere in comune con gli organismi internazionali, gli altri organismi utilizzatori e gli organismi di regolamentazione, i dati rilevanti sull'esperienza;
- viii) la produzione di detriti radioattivi risultante dall'utilizzazione di un impianto nucleare sia la più ridotta possibile in considerazione del procedimento in esame per quanto riguarda sia l'attività che il volume. Inoltre, per ogni operazione necessaria di lavorazione e di stoccaggio provvisorio del combustibile irradiato e dei detriti, direttamente connessi con l'utilizzazione, che si trovano sullo stesso sito dell'impianto nucleare, dovranno prendersi in considerazione anche le operazioni di contenimento e di stoccaggio definitivo.

Capitolo 3: Riunioni delle Parti contraenti

Art. 20 Riunioni di esame

- 1. Le Parti contraenti terranno riunioni (di seguito denominate «riunioni di esame») per esaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate in virtù dell'articolo 22.
- 2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 24, potranno essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti contraenti, i quali potranno a loro volta riunirsi durante le riunioni di esame, qualora ciò sia ritenuto necessario per esaminare questioni particolari trattate nei rapporti.
- 3. Ciascuna Parte contraente ha una ragionevole possibilità di dibattere i rapporti presentati dalle altre Parti contraenti e di chiedere precisioni a tale riguardo.

Art. 21 Calendario

1. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ha luogo una riunione preparatoria delle Parti contraenti.

- 2. In tale riunione preparatoria, le Parti contraenti stabiliscono la data della prima riunione di esame. Questa ha luogo il prima possibile, entro un termine di trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
- 3. In ciascuna riunione di esame, le Parti contraenti stabiliscono la data della riunione di esame successiva. L'intervallo tra le riunioni di esame non deve superare tre anni.

Art. 22 Intese relative alla procedura

- 1. Nella riunione preparatoria svoltasi in applicazione dell'articolo 21, le Parti contraenti stabiliscono ed adottano per consenso regole di procedura e regole finanziarie. Le Parti contraenti fissano in particolare ed in conformità alle regole di procedura:
 - i) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;
 - ii) la data di presentazione dei rapporti in questione;
 - iii) la procedura d'esame di questi rapporti.
- 2. Nelle riunioni di esame le Parti contraenti possono, se del caso, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) a iii) di cui sopra ed approvare per consenso eventuali revisioni, salvo diversamente disposto delle regole di procedura. Esse possono inoltre emendare per consenso le regole di procedura e le regole finanziarie.

Art. 23 Riunioni straordinarie

Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo:

- i) quando lo decide la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti;
- ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti ed il segretariato di cui all'articolo 28 è stato notificato del fatto che la domanda è stata appoggiata dalla maggioranza delle Parti.

Art. 24 Partecipazione

- 1. Ciascuna Parte contraente partecipa alle riunioni delle Parti contraenti; essa è rappresentata da un delegato e, quando lo ritenga necessario, da sostituti, da esperti e da consiglieri.
- 2. Le Parti contraenti possono invitare, su base di consenso, ogni organizzazione intergovernativa che abbia competenza nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore, ad ogni riunione o a talune sedute di una riunione. Gli osservatori sono tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.

Art. 25 Rapporti di sintesi

Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento che tratta le questioni esaminate durante una riunione e le conclusioni che ne sono state tratte.

Art. 26 Lingue

- 1. Le lingue delle riunioni delle Parti contraenti sono l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, lo spagnolo ed il russo, salvo diversamente disposto dalle regole di procedura
- 2. Ogni rapporto presentato in applicazione dell'articolo 5 è redatto nella lingua nazionale della Parte contraente che lo presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle regole di procedura. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, viene fornita dalla Parte contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.
- 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato si incarica della traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua della riunione, a condizione che gli venga corrisposto un rimborso spese.

Art. 27 Riservatezza

- 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, in base alla loro legislazione, di proteggere talune informazioni dalla divulgazione. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» comprende in particolare: i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari
- 2. Quando una Parte contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà rispettarsi il loro carattere confidenziale.
- 3. Il contenuto dei dibattiti che hanno luogo durante l'esame dei rapporti da parte delle Parti contraenti in ciascuna riunione è riservato.

Art. 28 Segretariato

- 1. L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (di seguito denominata «Agenzia») fa funzione di segretariato per le riunioni delle Parti contraenti.
- 2. Il Segretariato:
 - i) convoca le riunioni delle Parti contraenti, le prepara e ne assicura il servizio;
 - ii) comunica alle Parti contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.

Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra sono da essa coperte a fronte del suo bilancio preventivo ordinario.

3. Le Parti contraenti possono, su base di consenso, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L'Agenzia può fornire questi servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non è possibile, l'Agenzia può fornire questi servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.

Capitolo 4: Clausole finali e disposizioni varie

Art 29 Soluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più Parti contraenti relativo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti si consultano nell'ambito di una riunione delle Parti contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

Art. 30 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

- 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.
- 2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati firmatari.
- 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati.
- 4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali vertenti su settori previsti dalla presente Convenzione.
 - Nei loro settori di competenza, tali organizzazioni esercitano i diritti ed assumono a loro nome le responsabilità attribuite agli Stati parti dalla presente Convenzione.
 - iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, tale organizzazione comunica al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei suoi confronti e qual è la portata della sua competenza nel settore coperto da detti articoli.
 - iv) Le organizzazioni di questo tipo non dispongono di un voto proprio oltre a quelli dei loro Stati membri.
- 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 31 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, con riserva che tale strumento sia stato depositato da diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare, di cui un reattore sia entrato in divergenza.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, o vi aderisce dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto affinché le condizioni enunciate al paragrafo 1 siano soddisfatte, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, dello strumento appropriato da parte di detto Stato o organizzazione.

Art. 32 Emendamenti alla Convenzione

- 1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
- 2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositario, il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti con la massima sollecitudine, in tutti i casi almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale la proposta di emendamento è sottoposta per essere approvata. Tutte le osservazioni ricevute a tale riguardo sono comunicate dal depositario alle Parti contraenti.
- 3. Dopo aver esaminato la proposta di emendamento, le Parti contraenti decidono se sia il caso di approvarla per consenso o, in assenza di consenso, di sottoporla ad una Conferenza diplomatica. Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, con riserva che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni sono considerate voti.
- 4. La Conferenza diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti alla presente Convenzione è convocata dal depositario ed ha luogo nel termine di un anno dopo che la decisione appropriata sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica fà ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.
- 5. Gli emendamenti alla presente Convenzione, adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, sono soggetti alla ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti contraenti. Per la Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma successivamente tali emendamenti, essi entrano in vigore il novantesimo

giorno successivo al deposito, effettuato da detta Parte contraente, dello strumento corrispondente.

Art. 33 Denuncia

- 1. Ogni Parte contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al depositario.
- 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il depositario riceve tale notifica o a qualsiasi altra data successiva specificata nella notifica.

Art. 34 Depositario

- 1. Il Direttore generale dell'Agenzia è il depositario della presente Convenzione.
- 2. Il depositario informa le Parti contraenti:
 - della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'articolo 30;
 - ii) della data alla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;
 - iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l'articolo 33 e della data di queste notifiche;
 - iv) dei progetti di emendamento alla presente Convenzione sottoposti da Parti contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti contraenti, e della data di entrata in vigore di tali emendamenti in conformità con l'articolo 32.

Art. 35 Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario che ne indirizza copie certificate conformi alle Parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il 17 giugno 1994.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 3 febbraio 2025⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	29 giugno	2011 A	27 settembre	2011
Angola	21 settembre	2020 A	20 dicembre	2020
Arabia Saudita	18 marzo	2010 A	16 giugno	2010
Argentina	17 aprile	1997	16 luglio	1997
Armenia	21 settembre	1998	20 dicembre	1998
Australia	24 dicembre	1996	24 marzo	1997
Austria**	26 agosto	1997	24 novembre	1997
Bahrein	11 novembre	2010 A	9 febbraio	2011
Bangladesh	21 settembre	1995	24 ottobre	1996
Belarus	29 ottobre	1998 A	27 gennaio	1999
Belgio	13 gennaio	1997	13 aprile	1997
Benin	18 settembre	2019 A	17 dicembre	2019
Bolivia	16 settembre	2019 A	15 dicembre	2019
Bosnia ed Erzegovina	21 giugno	2010 A	19 settembre	2010
Brasile	4 marzo	1997	2 giugno	1997
Bulgaria	8 novembre	1995	24 ottobre	1996
Cambogia	5 aprile	2012 A	4 luglio	2012
Canada	12 dicembre	1995	24 ottobre	1996
Ceca, Repubblica	18 settembre	1995	24 ottobre	1996
Cile	20 dicembre	1996	20 marzo	1997
Cina	9 aprile	1996	24 ottobre	1996
Cipro	17 marzo	1999 A	15 giugno	1999
Comunità Europea dell'Energia			0 0	
Atomica(EURATOM)*	31 gennaio	2000 A	30 aprile	2000
Congo (Kinshasa)	15 marzo	2021 A	13 giugno	2021
Corea (Sud)	19 settembre	1995	24 ottobre	1996
Croazia	18 aprile	1996	24 ottobre	1996
Cuba	3 luglio	2017	1° ottobre	2017
Danimarca a	13 novembre	1998	11 febbraio	1999
Groenlandia	26 settembre	2016	26 settembre	2016
Egitto	25 settembre	2023	24 dicembre	2023
El Salvador	22 marzo	2024 A	20 giugno	2024
Emirati Arabi Uniti	31 luglio	2009 A	29 ottobre	2009
Estonia	3 febbraio	2006 A	4 maggio	2006
Finlandia	22 gennaio	1996	24 ottobre	1996
Francia	13 settembre	1995	24 ottobre	1996
Germania	20 gennaio	1997	20 aprile	1997
Ghana	1° giugno	2011	30 agosto	2011

Completa quelli in RU 1997 2380; 2003 3314; 2007 2053; 2010 2189; 2012 381; 2015 1229; 2017 4079; 2019 2593; 2020 1865; 2023 42; 2025 88. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Giordania	12 giugno	2009	10 settembre	2009
Grecia	20 giugno	1997	18 settembre	1997
India	31 marzo	2005	29 giugno	2005
Indonesia	12 aprile	2002	11 luglio	2002
Iraq	21 novembre	2023 A	19 febbraio	2024
Irlanda	11 luglio	1996	24 ottobre	1996
Islanda	4 giugno	2008	2 settembre	2008
Italia	15 aprile	1998	14 luglio	1998
Kazakistan	10 marzo	2010	8 giugno	2010
Kuwait	11 maggio	2006 A	9 agosto	2006
Lettonia	25 ottobre	1996 A	23 gennaio	1997
Libano	5 giugno	1996	24 ottobre	1996
Liberia	18 settembre	2024 A	17 dicembre	2024
Libia	13 agosto	2009 A	11 novembre	2009
Lituania	12 giugno	1996	24 ottobre	1996
Lussemburgo	7 aprile	1997	6 luglio	1997
Macedonia del Nord	15 marzo	2006 A	13 giugno	2006
Madagascar	3 marzo	2017 A	1° giugno	2017
Mali	13 maggio	1996	24 ottobre	1996
Malta	15 novembre	2007 A	13 febbraio	2008
Marocco	21 maggio	2019	19 agosto	2019
Messico	26 luglio	1996	24 ottobre	1996
Moldova	7 maggio	1998 A	5 agosto	1998
Montenegro	23 aprile	2015 A	22 luglio	2015
Myanmar	6 dicembre	2016 A	6 marzo	2017
Niger	5 dicembre	2016 A	5 marzo	2017
Nigeria	4 aprile	2007	3 luglio	2007
Norvegia	29 settembre	1994	24 ottobre	1996
Oman	28 maggio	2013 A	26 agosto	2013
Paesi Bassi*	15 ottobre	1996	13 gennaio	1997
Pakistan	30 settembre	1997	29 dicembre	1997
Paraguay	9 gennaio	2014 A	9 aprile	2014
Perù	1° luglio	1997	29 settembre	1997
Polonia	14 giugno	1995	24 ottobre	1996
Portogallo	20 maggio	1998	18 agosto	1998
Quatar	14 dicembre	2020 A	14 marzo	2021
Regno Unito*	17 gennaio	1996	24 ottobre	1996
Guernesey	17 gennaio	1996	24 ottobre	1996
Isola di Man	17 gennaio	1996	24 ottobre	1996
Jersey	17 gennaio	1996	24 ottobre	1996
Romania	1° giugno	1995	24 ottobre	1996
Russia	12 luglio	1996	24 ottobre	1996
Senegal	24 dicembre	2008 A	24 marzo	2009
Serbia	18 dicembre	2017 A	18 marzo	2018
Deroid	TO WITCHIOLO		10 marzo	2010

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Siria	18 settembre	2017	17 dicembre	2017
Slovacchia	7 marzo	1995	24 ottobre	1996
Slovenia	20 novembre	1996	18 febbraio	1997
Spagna	4 luglio	1995	24 ottobre	1996
Sri Lanka	11 agosto	1999 A	9 novembre	1999
Stati Uniti	11 aprile	1999	10 luglio	1999
Sudafrica	24 dicembre	1996	24 marzo	1997
Svezia	11 settembre	1995	24 ottobre	1996
Svizzera	12 settembre	1996	11 dicembre	1996
Thailandia	3 luglio	2018 A	1° ottobre	2018
Tunisia	21 aprile	2010	20 luglio	2010
Turchia	8 marzo	1995	24 ottobre	1996
Ucraina*	8 aprile	1998	7 luglio	1998
Ungheria	18 marzo	1996	24 ottobre	1996
Uruguay	3 settembre	2003	2 dicembre	2003
Vietnam	16 aprile	2010 A	15 luglio	2010
Zimbabwe	25 settembre	2023 A	24 dicembre	2023

^{*} Riserve e dichiarazioni.

Colezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA): www.iaea.org > Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^{**} Obiezioni.

^a La Conv. non si applica alle Isole Faroe.